

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Gioacchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
Dott.ssa Marilisa Rossi
Dott.ssa Michela Vanin
Dott. Mauro Benvenuti
Dott. Leonardo Uliana

Treviso, 15 gennaio 2021

Circolare n. 4/2021

OGGETTO: Oggetto: Le novità della Legge di Bilancio 2021 su semplificazioni fiscali e sulla memorizzazione e sulla trasmissione dei corrispettivi

Semplificazioni fiscali

1) Annotazione fatture emesse e contribuenti trimestrali

Con la Legge di Bilancio 2021 è stata confermata la possibilità per i soggetti che effettuano le **liquidazioni IVA trimestrali** di **annotare le fatture emesse** nel relativo registro **entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni** (in luogo del giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione) e con riferimento allo stesso mese di effettuazione.

La finalità di questa previsione è volta a semplificare gli adempimenti dei contribuenti di piccole dimensioni andando ad allineare le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell'imposta.

2) Esterometro

A partire dall'**01.01.2022** i dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso e ricevute da soggetti non stabiliti in Italia (con esclusione di quelle per le quali è emessa bolletta doganale ovvero emessa o ricevuta fattura elettronica), attualmente inviati telematicamente all'Agenzia delle Entrate tramite il c.d. "esterometro" con periodicità trimestrale, dovranno essere **trasmessi telematicamente utilizzando SdI**, secondo il formato XML previsto per la fattura elettronica:

- entro i termini di emissione delle fatture e documenti che ne certificano i corrispettivi (in linea generale 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione) con riferimento alle cessioni e alle prestazioni rese;
- entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione, con riferimento agli acquisti e alle prestazioni ricevute. L'invio allo SdI avverrà mediante emissione di autofattura relativa all'acquisto estero utilizzando i codici TD 16, TD17, TD18 o TD19 (si ricorda che già dall'esercizio 2021 è facoltativo emettere autofattura elettronica in caso di reverse charge estero utilizzando i citati nuovi codici fattura individuati dall'Agenzia delle Entrate).

Anche tale previsione è finalizzata alla semplificazione degli adempimenti dei soggetti passivi IVA andando a prevedere l'utilizzo di un unico canale di trasmissione (SdI) sia per le fatture elettroniche che per i dati delle operazioni con l'estero. Le novità illustrate permettono inoltre di allineare le tempistiche di trasmissione dei dati delle

Ai signori
CLIENTI
Loro Sedi

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

operazioni con l'estero alle annotazioni da effettuare per le medesime operazioni sui documenti contabili e fiscali.

Le nuove modalità di invio dovrebbero permettere anche all'Agenzia delle Entrate di elaborare in modo più completo e preciso le bozze dei registri IVA, delle LIPE e i mod. IVA come previsto dall'art. 4, d.lgs. n. 127/2015.

In caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle operazioni da e verso l'estero sarà applicabile a partire dal 01/01/2022 la sanzione di € 2 per ciascuna fattura nel limite massimo di € 400 mensili (in luogo dell'attuale limite di € 1.000 per ciascun trimestre). La Legge di Bilancio 2021 prevede inoltre la riduzione alla metà della sanzione entro il nuovo limite di € 200 mensili (in luogo dell'attuale limite di € 500), se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

3) Proroga al 2021 divieto emissione fattura elettronica

Con la modifica dell'art. 10-bis, DL n. 119/2018, la Legge di Bilancio 2021 prevede che anche per il 2021 i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.

Per effetto del rinvio contenuto nell'art.9-bis, DL n. 135/2018, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 10-bis anche ai soggetti non tenuti all'invio dei dati al STS, viene esteso anche per il 2021 il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite SdI per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

4) Registri e dichiarazioni Iva precompilati

Con la modifica dell'art. 4, comma 1, D.lgs. n. 127/2015, viene previsto che, ai fini della predisposizione delle bozze dei registri IVA ex artt. 23 e 25, DPR n. 633/72, delle LIPE e del mod. IVA, l'Agenzia delle Entrate può utilizzare, oltre ai dati acquisiti con le fatture elettroniche, dall'esterometro e dai corrispettivi telematici, anche i dati fiscali presenti all'interno dell'Anagrafe Tributaria.

Qualora la convalida dei dati "proposti" dall'Agenzia delle Entrate ovvero la relativa integrazione sia affidata ad un intermediario è ora richiesto che lo stesso sia in possesso della delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.

5) Trasmissioni dati Irap

Al fine di semplificare l'assolvimento degli adempimenti tributari dei contribuenti (anche attraverso CAF o altri intermediari), **le Regioni sono tenute** ad inviare al MEF, entro il 31.03 dell'anno a cui l'imposta si riferisce, **i dati rilevanti per la determinazione dell'IRAP** per la pubblicazione degli stessi sul portale del federalismo fiscale.

Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

Sono confermate le modifiche e le implementazioni al regime sanzionatorio previsto in caso di non corretto utilizzo del RT e dei connessi adempimenti di memorizzazione ed invio telematico dei dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate. Quanto di seguito esposto trova applicazione a decorrere dall'**01.01.2021**.

1) Memorizzazione corrispettivi e consegna documento fiscale

I commercianti al minuto e i soggetti assimilati di cui all'art. 22, DPR n. 633/72 hanno l'obbligo di memorizzare elettronicamente ed inviare telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate. La

memorizzazione e l'invio dei corrispettivi giornalieri fa venir meno l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi mediante l'emissione dello scontrino fiscale o la ricevuta fiscale e l'obbligo di annotazione dell'operazione nel registro dei corrispettivi.

In luogo di detti documenti è prevista l'emissione del c.d. "documento commerciale" che va effettuata, previa richiesta del cliente, non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione.

2) Sanzioni mancata o errata trasmissione corrispettivi

Con l'introduzione del nuovo comma 2-bis all'art. 6, D.lgs. n. 471/97 è prevista una **sanzione pari al 90% dell'imposta** corrispondente all'importo non memorizzato/non trasmesso sia in caso di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione sia di memorizzazione-trasmissione con dati incompleti o non veritieri.

Tale sanzione trova applicazione qualora i dati dei corrispettivi dell'operazione non siano regolarmente memorizzati o trasmessi, ricomprendendo in tale locuzione tutte le ipotesi che si possono verificare (ossia omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione e omessa, tardiva e/o infedele trasmissione), tanto singolarmente, quanto cumulativamente.

La mancata o tardiva memorizzazione, nonché la memorizzazione di dati incompleti o non veritieri ("infedele") sono violazioni sanzionate nella medesima misura, ferma restando l'applicazione di un'unica sanzione pur a fronte di violazioni inerenti i diversi momenti (memorizzazione e trasmissione) dell'adempimento. Ad esempio, la sanzione in esame, si applicherà una sola volta, qualora la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione.

La sanzione non può essere inferiore a € 500.

La sanzione è applicabile anche in caso di mancato o irregolare funzionamento del RT.

Se non comporta omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l'omessa verifica periodica del RT è punita con la sanzione da € 250 a € 2.000.

Nel caso in cui l'omessa o tardiva trasmissione o la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri non abbia inciso sulla corretta liquidazione dell'IVA, sarà applicabile la sanzione di € 100, per ciascuna trasmissione (non opera il cumulo giuridico ex art. 12, D.lgs. n. 472/97).

3) Sanzioni mancata emissione scontrini e ricevute fiscali

È ridotta dal 100% al 90% dell'imposta, la sanzione applicabile in caso di:

- mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali e documenti di trasporto;
- emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali.

La stessa sanzione si applica in caso di omessa annotazione sull'apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento del registratore di cassa. Se non comportano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con la sanzione da € 250 a € 2.000.

4) Sistemi evoluti di incasso

È differita dall'01.01.2021 al **01.07.2021** l'operatività dell'art. 1, comma 5, D.Lgs. n. 127/2015 per effetto del quale i soggetti che adottano **sistemi evoluti di incasso dei corrispettivi, attraverso carte di debito, di credito e altre forme di pagamento elettronico**, possono assolvere mediante tali sistemi l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Si precisa che tale differimento è collegabile ai tempi tecnici necessari all'evoluzione degli strumenti da utilizzare, nonché alla necessità dell'Agenzia delle Entrate di emanare l'apposito Provvedimento

contenente le regole tecniche solo dopo l'attuazione della procedura d'informazione prevista dalla Direttiva UE n. 2015/1535.

5) Omessa installazione degli apparecchi

È prevista la sanzione da € 1.000 a € 4.000 per l'omessa installazione del RT di cui all'art. 2, comma 4, D.lgs. n. 127/2015.

È altresì prevista la sanzione da € 3.000 a € 12.000 in caso di manomissione-alterazione del RT salvo che il fatto costituisca reato. La sanzione è applicabile anche ai soggetti che fanno uso di tali strumenti manomessi-alterati o consente che altri ne facciano uso.

6) Sospensione licenza e attività

Il comma 2 dell'art. 12, D. lgs. n. 471/97 prevede che se sono **contestate nel corso di un quinquennio 4 distinte violazioni** dell'obbligo di emettere ricevuta fiscale o scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, è disposta la **sospensione della licenza (o autorizzazione)** all'esercizio dell'attività ovvero dell'**esercizio dell'attività** stessa per un periodo da 3 giorni ad 1 mese.

Se i corrispettivi oggetto di contestazione eccedono la somma di € 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da 1 a 6 mesi.

È ora stabilito che tali sanzioni trovino applicazione anche in caso di mancata o non tempestiva memorizzazione-trasmissione, ovvero di memorizzazione-trasmissione con dati incompleti o non veritieri.

È altresì disposto che in caso di omessa installazione-manomissione o alterazione del RT trovano applicazione le medesime sanzioni previste per l'omessa installazione del registratore di cassa (sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo da 15 giorni a 2 mesi ovvero da 2 a 6 mesi in caso di recidiva).

7) Ravvedimento

Con l'integrazione dell'art. 13, comma 1, lett. b-quater, D.lgs. n. 472/97 è previsto che **non è consentito regolarizzare tramite il ravvedimento** l'omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati errati o incompleti **quando la violazione è già stata constatata**.

Lo studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

- Studio Fiabane & Partners -